



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI

SENT. 476/2019
RAC. 1420/2018
CRON. 3665/2019
REP. _____
OGGETTO: PAGATI. SIMILK

Il giudice di Pace, dott.ssa Maria Uda, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1420 del ruolo generale affari contenziosi civili per l'anno 2018 promossa da:

_____ (C.F. _____) res.te in Cagliari ed ivi elett.te dom.to nella Via _____ n. _____ presso lo studio dell'avv. _____ che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

A.C.Q.U.A V.I.T.A.N.A. SPA, (C.F. e P.IVA 02584940924) in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale rapp.te pro tempore ing. Andrea Saba, con sede in Sinnai ed elett.te dom.ta in Cagliari nella Piazza Repubblica n. 22 presso lo studio dell'avv. Luigi Pau che la rapp.ta e difende in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

All'udienza del 19.03.2019 la causa è stata assegnata a decisione con la precisazione delle conclusioni e con contestuale deposito delle memorie conclusionali, sulle seguenti

CONCLUSIONI

NELL'INTERESSE DELL' ATTORE:

"occorrendo previa disapplicazione della Deliberazione n. 37 del 25.10.2017 dell' Ente del Governo dell' Ambito della Sardegna accertare e dichiarare non dovute le somme portate da A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. spa con le fatture nn. 2017/00029273 e 2018/00005575 a titolo di "conguaglio" dei consumi effettuati dal 01.01.2016 e fino al 06.11.2017 in applicazione delle nuove tariffe, rispettivamente pari ad €. 32,80 e a €. 108,86 e, per l' effetto,

condannare parte convenuta a restituire a parte attrice la somma di €. 32,80 indebitamente versata. -- accertare e dichiarare che parte convenuta ha resistito in giudizio in mala fede e, per l' effetto, condannarla al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, in via equitativa, nella misura ritenuta di giustizia. – accertare e dichiarare l' inammissibilità della domanda riconvenzionale ex adverso dispiegata. – in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali."

NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA:


"1) rigettare le avverse domande in quanto infondate mandando assolta Acquavitana spa da ogni avversa pretesa; 2) in via riconvenzionale, accertata la legittimità della pretesa creditoria della convenuta condannare parte attrice al pagamento della somma di €. 585,40 portata dalla fattura n. 5575/2018; 3) in via meramente subordinata, accertare e dichiarare l' esatto importo dovuto dall' utente sia in riferimento alla fattura n. 29273/2017, sia in riferimento alla fattura n. 5575/2018, operando all' occorrenza la necessaria compensazione tra quanto già corrisposto dall' utente e quanto da questi ancora dovuto, con conseguente condanna di parte attrice al pagamento della somma residua che verrà determinata all' esito del presente procedimento; 4) in ogni caso con vittoria di spese e onorari del presente giudizio ovvero con integrale o parziale compensazione delle spese di lite."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio, davanti a questo Giudice di Pace, la società ACQUAVITANA spa, gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Sinnai, con la quale aveva stipulato un contratto di fornitura d' acqua n. 12242, e che gli aveva inviato le seguenti fatture: n. 2017/00029273 del 24.10.2017 per la somma di 335,40 "III trimestre 2017 (in acconto)" e la n. 2018/00005575 del 28.02.2018 per un importo di €. 585,40 quale "conguaglio del 2017 (a lettura)". L' attore riteneva non dovute le somme richieste a tale titolo dal gestore del servizio idrico, in quanto applicate in violazione del principio di irretroattività della tariffa, dell' obbligo di chiarezza trasparenza buona fede nelle relazioni contrattuali, e chiedeva anche la disapplicazione della Deliberazione n. 37 del 25.10.2017 dell' EGAS oltre anche alla restituzione dell' importo pagato

per la prima bolletta. L'attore riteneva infatti illegittimo l'adeguamento tariffario effettuato, a suo dire, dalla convenuta in quanto nelle bollette contestate era stata applicato il nuovo regime tariffario con efficacia retroattiva rispetto ai consumi già accertati.

La società convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della avversa pretesa perché infondata in fatto ed in diritto, ribadendo la legittimità del suo operato nell'applicazione degli adeguamenti tariffari in quanto conformi alla normativa e non retroattivi. In particolare rilevava che la tariffa applicata era stata calcolata sulla base del metodo tariffario approvato dall'EGAS in virtù della Delibera AEEGSI n. 644/2015/R/IDR che, in conformità della Direttiva quadro Comunitaria 2000/60/CE, e del principio del recupero totale dei costi di esercizio, aveva statuito che il nuovo metodo tariffario fosse applicabile con decorrenza dal 01.01.2016 e quindi correttamente era stato adottato per l'emanazione delle fatture contestate. A seguito di richiesta di parte attrice l'udienza di comparizione, fatti salvi i diritti di prima udienza, veniva rinviata per il deposito di note illustrative in cancelleria di entrambe le parti. All'udienza successiva invece la convenuta formulava deduzioni di udienza proponendo domanda riconvenzionale. In forza di formale contestazione dell'attore circa la intempestività delle deduzioni di controparte il procedimento veniva nuovamente rinviato per deposito di note in udienza per entrambe le parti. Poiché l'attore chiedeva che venisse nominato CTU al fine di determinare le somme portate nelle bollette contestate per il periodo 01.01.2016/06.11.2017 veniva invitata la convenuta, che accettava, a ricalcolare gli importi. In particolare veniva richiesto alla convenuta di determinare gli importi applicando la tariffe previgenti le delibere n. 33 del 20 settembre 2017 sul Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI_2): approvazione dello schema regolatorio di cui alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico(AEEGSI) n. 664/2015/R/IDR per la Società A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.p.A. Gestore del SII del Comune di Sinnai, e la n. 37 del 25 ottobre 2017 dell'EGAS che ha approvato le tariffe provvisorie del Servizio Idrico Integrato per gli esercizi 2016 e 2017 per la società A.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. spa Gestore del Sii del Comune di Sinnai. Depositati i conteggi da parte della convenuta la causa, istruita con produzioni documentali, è



stata quindi assegnata a decisione sulla base delle conclusioni trascritte in epigrafe.

Preliminarmente deve ritenersi ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in quanto tempestiva allorché presentata all'udienza di rinvio del 04.06.2018 quando il procedimento si trovava ancora nella fase di prima udienza ex art. 320 cpc. Ai fini dell'accoglimento o meno delle avverse richieste è necessario tener conto che l'azione promossa dall'attore è di accertamento negativo di un credito del convenuto e poiché quest'ultimo non si è limitato a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma ha formulato, a sua volta, domanda riconvenzionale per conseguire il riconoscimento del diritto negato da controparte, ambedue le parti in causa hanno l'onere di provare le rispettive e contrapposte pretese, restando soccombente chi non avrà assolto tale obbligo (cass. sentenza n. 9201/2015).


La domanda, alla luce di un attento e scrupoloso esame di tutta la normativa e la documentazione prodotta dalle parti, è comunque infondata e non può essere accolta.

Nel merito, parte attrice ha dedotto l'illegittimità dell'adeguamento tariffario effettuato dalla convenuta nelle bollette contestate in quanto era stata applicato il nuovo regime tariffario con efficacia retroattiva rispetto ai consumi già accertati, eccependo anche la violazione del principio di trasparenza e buona fede.

Al fine di dirimere nel merito la controversia occorre fare un breve cenno sulla normativa applicabile al caso in esame.

Il T.U. dell'ambiente (D.Lgs n. 152/2006) all'art. 141 al comma 2 precisa che il Servizio Idrico Integrato (SII) "è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie." L'art. 154 al comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 (T.U. Ambiente) prevede che "il Ministero dell'Ambiente...tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego


dell'acqua." Sempre l' art. 154 comma 1 del D.lgs citato precisa che "la tariffa costituisce un corrispettivo del servizio idrico integrato" e soprattutto "tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo". Norma questa che continua ad avere la sua vigenza anche dopo l' esito positivo del referendum 2011 ed è confortata anche recentemente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato "avendo riguardo alla disciplina residua dell' art. 154 D.lgs. n. 152/2006...persiste pur sempre la nozione di tariffa come corrispettivo" (Consiglio di Stato sentenza n. 02481/2017). Anzi secondo la Corte Costituzionale "la tariffa del servizio idrico integrato (SII) si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale...trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell' utente, bensì nel contratto di utenza" (Corte Costituzionale sent. N. 335/2008). Il T.U. dell' Ambiente trova il suo fondamento nelle norme comunitarie ed in particolare nella Direttiva 2000/60/CE (norma comunitaria che occupa nella gerarchia delle fonti rango primario con la conseguenza che la stessa prevale sulle leggi ordinarie dello stato). In piena coerenza con le disposizioni comunitarie (art. 9 Direttiva 2000/60/CE) e a seguito del referendum abrogativo del 2011, la tariffa del SII non è preordinata in automatico e a priori, ma deve far sì che sia garantita la piena copertura di tutti i costi di esercizio e di investimento attraverso i principi del recupero dei costi (full cost recovery, un principio tariffario che prevede la "copertura integrale dei costi" di gestione, finanziari ambientali e delle risorse, investimenti compresi, mediante la tariffa) e del "chi inquina paga" (TAR Lombardia n. 1258/2014). Questo in quanto l'esito abrogativo del referendum aveva determinato il venir meno dei meccanismi di predeterminazione automatica e a priori di un profitto garantito a vantaggio del gestore del servizio idrico, ma non aveva comportato il pieno accoglimento, nell'ordinamento nazionale, del principio del full cost recovery derivato dall'ordinamento europeo ex art. 154 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006. Ciò determina un recupero in tariffa dei costi della gestione in favore del gestore idrico per coloro che usufruiscono del servizio (utenti) i quali devono contribuire, attraverso la tariffa, alla copertura di tali oneri. Si tratta quindi di integrazione tariffaria, e per il rimborso al gestore dei costi sopportati si deve



tener conto dei consumi idrici del consumatore negli anni di riferimento, con un meccanismo di acconti e conseguenti conguagli che possono essere determinati nell' anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i consumi. Solo nell' anno successivo a quello di riferimento possono essere disponibili i dati per determinare la differenza fra costi e ricavi relativi all' attività del gestore. Quindi a mezzo di apposite delibere l' Autorità approva i metodi tariffari che i gestori dovranno applicare. Infatti in base all' art. 9 della Delibera AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 28.12.2015, applicabile al caso in esame con decorrenza 01.01.2016 (il provvedimento approva il Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il secondo periodo regolatorio, definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché per l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico, in forza della direttiva comunitaria e del codice dell' ambiente), i gestori dei servizi idrici sono stati autorizzati al recupero integrale dei costi attraverso il metodo tariffario ivi indicato. Delibera che all' art. 6.2 prevedeva che l' Ente di governo dell' ambito inviasse alla AEEGSI, ai fini della approvazione, un piano economico finanziario dove venissero determinati: il Vincolo ai Ricavi del Gestore (VRG) ed il moltiplicatore tariffario che il gestore idrico (Acquavitana nel caso di specie) avrebbe dovuto applicare per gli adeguamenti per il recupero dei costi di gestione per ogni annualità del periodo 2016-2019 (quadriennio nel quale sono state emesse le bollette contestate dall' attore). Quindi con tale Delibera l' AEEGSI ha approvato il nuovo piano tariffario con decorrenza 01.01.2016 per il quadriennio 2016-2019 con espresso richiamo all' art. 9 della Direttiva 2000/60/CE. Di conseguenza l' Ente di Governo d' Ambito della Sardegna (EGAS) aveva emesso la Delibera n. 33 del 20.09.2017 con la quale, preso atto di quanto prodotto da Acquavitana in relazione agli strumenti di calcolo per la determinazione del VRG per il quadriennio 2016-2019, aveva approvato sia la proposta di determinazione del VRG che il moltiplicatore tariffario. Con altra Delibera n. 37 del 25.10.2017 l' EGAS approvava le tariffe provvisorie del SII del Comune di Sinnai per gli esercizi 2016-2017 (periodo preso in considerazione nelle bollette contestate). Approvazione del piano tariffario che avviene in attuazione della Delibera AEEGSI n.

664/2015/R/IDR che si uniforma alla Direttiva 2000/60/CE, norma di rango comunitario, ed al T.U. dell' Ambiente che sancisce il principio del recupero dei costi dei servizi idrici. Non si tratta quindi di un carattere retroattivo della tariffa, ma di un rimborso al gestore dei costi sopportati, che per essere calcolati devono tener conto dei consumi idrici dell' utente negli anni di riferimento (2016 e 2017 nel caso in esame). Questo si ribadisce attraverso un meccanismo di acconti e conseguenti conguagli che possono essere determinati nell' anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i consumi. Infatti solo nell' anno successivo a quello di riferimento possono essere disponibili i dati per stabilire la differenza fra costi e ricavi relativi all' attività del gestore. Quindi le fatture con decorrenza 01.01.2016 avranno in tariffa una componente che terrà conto dei costi di investimento e di gestione sostenuti dal gestore idrico.

Fatte queste premesse, in relazione al caso in esame si evidenzia che l' attore è titolare di un contratto di utenza per la fornitura idrica stipulato con Acquavitana spa in Solanas fraz. di Sinnai per l' utenza cod. contratto n. _____. In relazione all' utenza in oggetto la convenuta gli aveva inviato le fatture n. 2017/00029273 del 24.10.2017 per la somma di 335,40 "III trimestre 2017 (in acconto)" e la n. 2018/00005575 del 28.02.2018 per un importo di €. 585,40 quale "conguaglio del 2017 (a lettura)". In tali fatture a detta dell' attore vi sarebbero dei recuperi tariffari illegittimi in quanto gli adeguamenti tariffari sarebbero stati effettuati con effetto retroattivo rispetto ai consumi idrici. Infatti la bolletta n. 2017/00029273 del 24.10.2017 ricalcolerebbe i consumi dal 01.01.2016, mentre la n. 2018/00005575 del 28.02.2018 ricalcolerebbe la tariffa sino alla data 07.11.2017 (data di pubblicazione della Deliberazione EGAS n. 37 del 25.10.2017). Tale assunto non può essere condiviso giacché nel caso in esame si tratta di rimodulazioni tariffarie, con recupero integrale dei costi con decorrenza 01.01.2016, sulla base del metodo tariffario già vigente all' epoca dell' emissione delle fatture contestate, introdotto a seguito del referendum abrogativo del 2011 che aveva anche determinato la modifica del comma 1 dell' art. 154 D.Lgs. n. 152/2006. Si tratta di semplice integrazione tariffaria, effettuata nel quadriennio in esame, determinata sulla base di un meccanismo di acconti e conguagli dove l' aliquota esatta può essere calcolata solo l' anno



successivo rispetto ai consumi effettuati in quanto soltanto in epoca posteriore è possibile determinare la differenza fra i costi ed i ricavi concernenti l' esercizio dell' attività. Questo ha comportato che nella bolletta n. 2017/00029273 del 24.10.2017 venissero ricalcolati in acconto i consumi dal 01.01.2016, mentre in quella n. 2018/00005575 del 28.02.2018 determinati a congruaggio i consumi del 2016 sino al 2017 sulla base dello adeguamento tariffario approvato con la Deliberazione EGAS n. 37 del 25.10.2017. Adeguamento si ripete pienamente legittimo ed intervenuto in base Delibera AEEGSI n. 664/2015/R/IDR che si uniforma alla Direttiva 2000/60/CE, norma di rango comunitario, ed al T.U. dell' Ambiente che sanciscono il principio del recupero dei costi dei servizi idrici. Quindi la prima bolletta è da considerarsi in acconto rispetto al congruaggio contenuto nella seconda fattura e gli importi ivi indicati sono stati correttamente determinati. Tenendo conto di quanto precedente esposto deve essere rigettato anche l' altro motivo di doglianza dell' attore il quale aveva eccepito un comportamento della convenuta non conforme ai principi dell' obbligo di chiarezza, trasparenza buona fede nelle relazioni contrattuali. La convenuta ha ampiamente dimostrato la correttezza del proprio operato in ossequio alla "Carta dei Servizi" giacché non ha operato un recupero retroattivo della tariffa, ma ha effettuato un adeguamento tariffario con decorrenza 01.01.2016 in forza di norme comunitarie e di legge, di Delibere dell' Autorità e dell' EGAS, con espressa e puntuale indicazione nelle bollette.

In base a quanto sopra esposto la domanda attrice deve essere rigettata, deve invece essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta con la quale chiedeva che l' attore venisse condannato al pagamento della complessiva somma di €. 585,40 per la fattura n. 2018/00005575 del 28.02.2018. Rigettata ogni altra domanda.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dei parametri del D.M. n. 55/2014 scaglione sino ad €. 1.100,00. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge ai sensi dell' art 282 cpc.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

- 1) rigetta la domanda proposta da _____ nei confronti di A.C.Q.U.A V.I.T.A.N.A. SPA, in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale rapp.te pro tempore ing. Andrea Saba perché infondata;
 - 2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da A.C.Q.U.A V.I.T.A.N.A. SPA, in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale rapp.te pro tempore ing. Andrea Saba, nei confronti di _____ e per l' effetto;
 - 3) condanna _____ al pagamento in favore di A.C.Q.U.A V.I.T.A.N.A. SPA, in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale rapp.te pro tempore ing. Andrea Saba, della somma di €. 585,40 per la sola fattura n. 2018/00005575 del 28.02.2018 non pagata;
 - 4) condanna _____, al pagamento in favore di A.C.Q.U.A V.I.T.A.N.A. SPA, in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e legale rapp.te pro tempore ing. Andrea Saba, delle spese del giudizio che liquida in complessivi €. 330,00 per compensi professionali oltre spese, IVA, CPA e rimborso forfetario del 15%;
 - 5) rigettata ogni altra domanda;
 - 6) con sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti, come per legge, ai sensi dell'art. 282 cpc.
- Cagliari, 27.05.2019.

Depositato in Cancelleria

27 MAG. 2019

in data

IL CANCELLIERE

(Celia Serra)



Il Giudice di Pace

(dott.ssa Maria Uda)

Maria Uda

